



| | |
|-----------|------------|
| Prot. n. | 49 |
| Data | 02/03/2022 |
| Mittente | recomaf |
| Destinat. | recomaf |

REGOLAMENTO COMPENSORIALE DELLA MANOVRA FERROVIARIA (ReCoMaF)

PREMESSA

In ottemperanza alle Misure di regolazione di cui alla Delibera ART n. 130/2019, di seguito "Delibera", a valle della prima riunione del Compensorio di Novara Boschetto, avviata su iniziativa dell'Operatore Compensoriale C.I.M. S.p.A., avente quota più elevata di traffico merci in arrivo e in partenza dal compensorio di Novara Boschetto, in data 28/03/2017, gli operatori compensoriali C.I.M. S.p.A., Mercitalia Logistics S.r.l., Radici Chimica S.p.A. ed Eurogateway S.r.l. in osservanza ai principi di trasparenza, equità e non discriminazione, nonché nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all'allegato A Misura 13 della Delibera, al fine di assicurare la massimizzazione dell'efficienza produttiva delle gestioni del servizio di manovra ferroviaria e il contenimento dei costi per gli utenti, definiscono la seguente bozza di Regolamento Compensoriale di Manovra Ferroviaria, di seguito "ReCoMaF".

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione del Gestore Unico, nonché le modalità per l'assunzione di decisioni organizzative e di pianificazione comuni in materia di manovra ferroviaria.
2. Il ReCoMaF disciplina, inoltre, i diritti e gli obblighi che gravano in capo al Gestore Unico, agli Operatori Compensoriali e agli eventuali operatori di manovra.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

- a) «*Compensorio Ferroviario*»: insieme afferente ad un porto, un interporto o una zona industriale/commerciale, costituito dagli impianti di servizio, dagli impianti raccordati, dagli analoghi impianti di proprietà del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (di seguito: GI) e da una o più stazioni ferroviarie o impianti di interfaccia con la rete ferroviaria nazionale, nonché dalle relative infrastrutture ferroviarie di collegamento;

1

- b) *«Impianto di Servizio»*: l'impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11, del d.lgs. 112/2015, ivi comprese le infrastrutture portuali marittime collegate a servizi ferroviari;
- c) *«Impianto Raccordato»*: impianto, di proprietà di soggetto diverso dal GI, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo;
- d) *«Operatore Comprensoriale»*: soggetto, pubblico o privato, proprietario di porzioni del comprensorio ferroviario in cui si svolga sia attività di manovra che attività di movimentazione di merci (carico, scarico, trasbordo); qualora il proprietario di un'area ne abbia conferito o affidato il godimento ad altri soggetti, può delegare a costoro l'esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Regolamento; per quanto riguarda le aree ricadenti nella circoscrizione di un'Autorità di Sistema Portuale (di seguito: AdSP), si intende per proprietario, ai fini del presente Regolamento, l'AdSP stessa;
- e) *«Servizio di Manovra Ferroviaria»*: servizio di movimentazione del materiale rotabile, incluse scomposizioni, composizioni e scarti di carri ferroviari, fornito a beneficio di un comprensorio ferroviario. Detto servizio si compone dell'insieme di:
- *manovra primaria*, che consiste nella movimentazione dai fasci di binari di arrivo e partenza dei treni a quelli di presa e consegna del comprensorio ferroviario, ove presenti, e viceversa;
 - *manovra secondaria*, che consiste nella movimentazione dai fasci di binari di presa e consegna del comprensorio ferroviario ai binari di lavorazione del carico all'interno delle singole unità produttive, e viceversa.
- f) *«Gestore Unico»*: il soggetto, qualora individuato dagli operatori comprensoriali, al quale sono attribuite le funzioni relative alla commercializzazione ed eventualmente all'esercizio del servizio di manovra ferroviaria, relativamente al comprensorio ferroviario.
- g) *«Operatore del Servizio di Manovra»*: un soggetto, qualora individuato dal Gestore Unico, al quale sono attribuite funzioni relative all'esercizio del Servizio di Manovra Ferroviaria, relativamente al comprensorio ferroviario.
- h) *«Assemblea Comprensoriale»*: organo permanente, composto da tutti gli operatori comprensoriali, deputato a deliberare ai fini del presente Regolamento.
- i) *«Rappresentante del Compensorio»*: soggetto deputato a rappresentare gli Operatori Comprensoriali nei rapporti con il Gestore dell'Infrastruttura e con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Nel caso in cui venga individuato come Gestore Unico un soggetto diverso dagli Operatori Comprensoriali, il Rappresentante, è tenuto ad operare in nome e per conto degli Operatori

Comprensoriali nelle attività concernenti la manovra ferroviaria nonché ad espletare le procedure per l'individuazione del Gestore Unico. In particolare rappresenta i suddetti Operatori nei rapporti con il Gestore Unico e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Articolo 3 **Composizione del comprensorio di Novara Boschetto**

Il Compensorio di Novara Boschetto è costituito dai seguenti impianti:

- a) Impianti raccordati:
 1. area Mercitalia Logistics (proprietario);
 2. CIM Ovest (proprietario);
 3. Radici Chimica (proprietario);
- b) Stazioni ferroviarie: Novara Boschetto;
- c) Impianti di interfaccia con la rete ferroviaria nazionale: Novara Boschetto;
- d) Infrastrutture ferroviarie di collegamento afferenti all'area Mercitalia Logistics, all'interporto di CIM Ovest e alla zona industriale di Radici Chimica.

Le caratteristiche impiantistiche ed infrastrutturali, nonché le norme di esercizio della stazione RFI sono riportate e descritte nel RdS M47 (Allegato I – Tabella I).

Articolo 4 **Ambito di effettuazione del Servizio di Manovra da parte del GU**

Il servizio all'interno del Compensorio si svolgerà secondo quanto perimetrato nel piano schematico presente all'Allegato I – Tabella I *bis*.

I servizi di manovre ferroviarie forniti dal Gestore Unico consistono nella movimentazione dei materiali ed effettuazione delle seguenti operazioni di manovra:

- terminalizzazione a treno completo o con composizione/scomposizione;
- sgancio/aggancio locomotore treno (su richiesta dell'Impresa Ferroviaria);
- applicazione/rimozione segnali di coda (su richiesta dell'IF);
- scarto o aggiunta carro o gruppo di carri contigui;
- pilotaggio locomotore treno;
- traino locomotore treno;
- composizioni/scomposizioni particolari;
- altre traslazioni tra fasci di binari e/o scali;
- altre eventuali operazioni che si rendessero necessarie.

Ed altresì all'operatore di manovra è attribuita la gestione dei servizi svolti presso il denominato "Posto 1".



Da effettuarsi sui seguenti binari e Raccordi:

- tutti i binari compresi all'interno dell'asset RFI della Stazione di Novara Boschetto;
- le operazioni di terminalizzazione consistono nella movimentazione di introduzione/estrazione dei materiali (per terminalizzazione a treno completo o con composizione/scomposizione) da/per i binari, in asset RFI, di presa/consegna o arrivo/partenza dei treni per/da i binari interni ai Terminal raccordati di cui all'Art.3 a) e b).

Altre operazioni di manovra a servizio degli impianti raccordati:

- prestazioni ferroviarie connesse alle operazioni di gestione dei piazzali dei terminal/impianti di servizio (traslazione da e per binari di scarico/carico e fra binari adiacenti o contigui, esigenze collegate alle operazioni di gruaggio, ecc.) o per esigenze commerciali/manutentive richieste dai terminal raccordati/impianti di servizio (composizione e scomposizione, scarto carri, ecc.).

Articolo 5 Operatori Comprensoriali

Il presente ReCoMaF si applica ai seguenti soggetti:


- a) Per la porzione del Compensorio Novara Boschetto (area Mercitalia Logistics): Mercitalia Logistics;
- b) Per la porzione del Compensorio CIM Ovest: Eurogateway S.r.l. su delega di CIM S.p.A.;
- c) Per la porzione del Compensorio Radici Chimica: Radici Chimica.

Articolo 6 Beni essenziali all'esercizio di manovra

Il Servizio di Manovra nel Compensorio di cui all'art. 3, deve essere svolto in modo da garantire, in sicurezza, la massima efficienza in termini di utilizzazione della capacità dell'impianto e della linea, coerentemente con i livelli di traffico annualmente programmato tra il GI e le IF.

Sulla base del volume di traffico merci in arrivo e partenza dal Compensorio calcolato sulla base del numero treni manovrati nell'esercizio ferroviario di riferimento¹ (di seguito anche "Traffico Merci") sono necessari n. 3 locomotori a trazione termica.

¹Spetta agli Operatori Comprensoriali individuare l'esercizio ferroviario di riferimento, ad esempio: il programmato dell'orario di servizio in corso ovvero il consuntivo dell'orario di servizio precedente





I dati tecnici dei locomotori dovranno essere definiti nel Documento Organizzativo di Manovra (allegato al RDS M47) edito dal Gestore Unico di Manovra assegnatario del servizio.

TITOLO II L'ASSEMBLEA COMPRENSORIALE E LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL ReCoMaF

Articolo 7 Criteri di rappresentatività e Organo Deliberativo

1. L'Assemblea di Compensorio (di seguito anche l'Assemblea) è l'organo dotato del potere di deliberare su tutte le decisioni organizzative e di pianificazione comuni agli Operatori Comprensoriali in materia di manovra ferroviaria. La prima convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa dell'Operatore Comprensoriale con la quota più elevata di Traffico Merci, mediante avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, comunicato agli Operatori Comprensoriali a mezzo PEC, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. È tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero Compensorio.
2. L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di un numero di operatori maggiore al 50% degli stessi, che rappresentino almeno il 75% del Traffico Merci programmato.
3. In caso di mancato raggiungimento dei numeri indicati al precedente comma, l'Assemblea dovrà essere convocata, una seconda volta, alla prima data utile. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno il 50% degli Operatori Comprensoriali.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere approvate con un numero di voti pari almeno ai 2/3 degli intervenuti e che rappresentino almeno il 75% del Traffico Merci programmato.
5. È fatta salva la possibilità, per ciascun Operatore Comprensoriale, di farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Operatore Comprensoriale con delega scritta, debitamente firmata.
6. Le decisioni concernenti l'individuazione e la conseguente nomina del Gestore Unico, l'adozione del documento di bozza al ReCoMaF nonché la versione definitiva dello stesso sono adottate secondo quanto previsto al precedente comma 2.
L'entità delle rispettive quote di rappresentanza dei singoli Operatori Comprensoriali è commisurata alle percentuali di volumi di Traffico Merci enucleate dall'Allegato I – Tabella III del ReCoMaF.

5

6. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Operatori Comprensoriali e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente ReCoMaF obbligano tutti gli Operatori Comprensoriali, compresi gli assenti e dissenzienti. Contro le deliberazioni contrarie alla legge, al presente Regolamento o ad ulteriore normativa applicabile, si applica la procedura prevista all'art. 1137 c.c.

7. Nelle singole adunanze dovrà essere nominato un Presidente che si farà assistere da un Segretario. Di ogni adunanza, il Segretario redige Verbale, da trascriversi nel registro tenuto dal Rappresentante, di cui si dà contestuale lettura al termine della seduta. Copia del verbale sarà spedita a mezzo PEC, a cura del Rappresentante, a tutti gli Operatori Comprensoriali. Il verbale delle sedute deve sempre contenere notizie in ordine alla regolarità di convocazione dell'Assemblea e alla validità della seduta.


Articolo 8 **Rappresentante del Compensorio**

1. L'Assemblea, nella prima occasione utile, ai sensi dell'art. 7 co.4, nomina un suo Rappresentante.

2. Il Rappresentante dura in carica un anno, e può essere revocato in ogni momento dall'Assemblea con deliberazione di cui all'art. 7, co. 4. La nomina e la cessazione, per qualunque causa, del Rappresentante dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

3. Il Rappresentante deve:

- a) Convocare – nei termini e modalità previsti al precedente art. 7 – l'Assemblea almeno una volta l'anno o quando ne facciano richiesta i 2/3 degli Operatori Comprensoriali;
- b) Curare l'osservanza e l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea;
- c) Rappresentare gli Operatori del Compensorio nei rapporti con il Gestore dell'Infrastruttura e con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti per quanto inerente l'attività di manovra all'interno del Compensorio;
- d) Curare la tenuta del registro dei verbali dell'Assemblea e del registro di nomina e revoca del Rappresentante. Nel registro dei verbali dell'Assemblea sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'Assemblea medesima, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dagli Operatori Comprensoriali che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il presente Regolamento. Nel registro di nomina e revoca del Rappresentante sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun Rappresentante del Compensorio;



- e) Convocare periodicamente incontri con gli utenti dei servizi per verificare il precedente punto b);
 - f) Conservare tutta la documentazione inerente alla sua gestione.
4. I provvedimenti presi dal Rappresentante nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per gli Operatori Comprensoriali. Contro i provvedimenti del Rappresentante è ammesso ricorso all'Assemblea.
5. L'Assemblea può deliberare, e successivamente liquidare, un equo compenso al Rappresentante.
6. Qualora l'Assemblea determini di individuare un Gestore Unico che non sia uno degli Operatori comprensoriali, il Rappresentante dovrà inoltre, agendo in forza di mandato con rappresentanza *ex art. 1704 c.c.*:
- a) Curare gli adempimenti necessari all'identificazione del Gestore Unico ai sensi dell'Allegato A misura 13.10 lettera C) numero 2 della Delibera;
 - b) Rappresentare gli Operatori Comprensoriali nei rapporti con il Gestore Unico.

Articolo 9 **Procedura di redazione e modifica del ReCoMaF**

1. Su iniziativa dell'Operatore Comprensoriale con la quota più elevata di Traffico Merci, viene convocata l'Assemblea *ex art. 7 co. 1*, per l'adozione del documento di bozza del ReCoMaF.
2. A cura del Rappresentante *[se nominato, diversamente l'Operatore Comprensoriale con la quota più elevata di Traffico Merci]*, la bozza di Regolamento è trasmessa, entro 7 giorni dalla sua definizione, alle Imprese Ferroviarie (di seguito IF) che hanno esercitato servizi ferroviari nel Compensorio nei 12 mesi precedenti la data di detta definizione. Le IF entro il termine di 10 giorni dalla data di trasmissione, possono fornire in merito le proprie osservazioni scritte agli Operatori Comprensoriali medesimi, i quali entro i successivi 10 giorni, convocano l'Assemblea Comprensoriale e sottoscrivono il ReCoMaF nella sua forma finale.
3. Il ReCoMaF, perfezionato ai sensi del precedente comma, è trasmesso dal Rappresentante *[se nominato, diversamente l'Operatore Comprensoriale con la quota più elevata di Traffico Merci]*, entro e non oltre il termine del 31 maggio 2017, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART). Avverso le decisioni assunte, i soggetti interessati potranno adire l'ART ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 112/2015, qualora ne ricorrano le condizioni.

MAR

4. Ogni successiva modifica del Regolamento potrà avvenire facendo esclusivo ricorso alla procedura descritta dai commi precedenti e l'iniziativa di convocazione dell'Assemblea viene presa dal Rappresentante.

5. In caso di ingresso, uscita o variazioni della rappresentatività degli Operatori Comprensoriali, nonché al momento di nomina del Gestore Unico e ad ogni scadenza del periodo di affidamento di cui all'art. 11, la revisione del Regolamento è obbligatoria.

TITOLO III MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE UNICO E DELL' OPERATORE DI MANOVRA FERROVIARIA

Articolo 10

Modalità di individuazione del Gestore Unico del servizio della manovra ferroviaria

Gli Operatori Comprensoriali stabiliscono, con deliberazione dell'Assemblea Comprensoriale ex art. 7, co. 4, che Eurogateway S.r.l. pur non avendo la quota di maggior traffico merci, in quanto firmatario del contratto con l'operatore di manovra, rivesta la funzione di gestore unico fino alla scadenza del 31/05/2023. Il Gestore Unico individuato, risulta essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.Lgs 112/15.

Articolo 11

Durata dell'affidamento al Gestore Unico del Servizio di Manovra ferroviaria

L'affidamento del Servizio di Manovra alla Società Eurogateway S.r.l. al Gestore Unico, così come perimetrato all'Allegato I – Tabella I del presente Regolamento, avrà durata di ~~cinque~~ cinque anni, sino al 31/05/2023.

Articolo 12 [Opzionale]

Modalità di individuazione dell'Operatore del Servizio di Manovra ferroviaria

Con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, sono definite le modalità con cui il Gestore Unico affida l'esercizio della manovra ad un Operatore del Servizio di Manovra, il cui ambito di attività è perimetrato nell'Allegato I – Tabella I del presente Regolamento. Il Gestore Unico individuerà l'Operatore del servizio di manovra nel rispetto dei principi fissati dall'Allegato A misura 13.1 alla Delibera ART n. 130/2019.



TITOLO IV
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 13
Diritti e obblighi del Gestore Unico

Gli Operatori Comprensoriali nell'atto di nomina del Gestore Unico, faranno sì che quest'ultimo si obblighi ad osservare il seguente Regolamento nonché i seguenti impegni:

- 1) adottare condizioni tecnico-economiche non discriminatorie nei confronti dei clienti dei Servizi di Manovra Ferroviaria;
- 2) praticare ai clienti dei Servizi di Manovra Ferroviaria prezzi che non possono superare il costo di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole, in conformità a quanto stabilito dalla Misura n. 43 dell'Allegato 1 alla delibera dell'Autorità n. 96/2015;
- 3) pubblicare sul proprio sito web le condizioni tecnico-economiche dei Servizi di Manovra Ferroviaria. I listini delle tariffe praticate dal Gestore Unico, a decorrere dal 31 dicembre 2017, si riferiscono in particolare alle tipologie di prestazioni previste nel paragrafo 6.3.2. del Prospetto Informativo della Rete, edizione dicembre 2012;
- 4) predisporre un sistema separato di rendicontazione della contabilità dei costi dei Servizi di Manovra Ferroviaria;
- 5) comunicare all'Autorità le condizioni tecnico-economiche eventualmente applicate in deroga a quelle pubblicate ai sensi del precedente numero 3);
- 6) pubblicare sul proprio sito web i livelli garantiti di performance dei Servizi di Manovra Ferroviaria ed il relativo sistema di penali;

Articolo 14
Programmazione integrata del servizio di manovra ferroviaria

- 1) Le modalità di richiesta e di esecuzione delle manovre ferroviarie devono osservare quanto prescritto nella normativa di esercizio vigente *(a titolo esemplificativo e non esaustivo nota 8493 del 20.11.2013 emessa dalla Direzione Produzione di RFI)*.
- 2) La programmazione del servizio di manovra ferroviaria nel Comprensorio deve essere coordinata con la programmazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché con i tempi di lavorazione dei carichi all'interno delle singole unità produttive del Comprensorio.

3) A tal fine viene redatto a cura di RFI il “Documento di Programmazione dei servizi ferroviari nel Comprensorio” (“M53 di Comprensorio”), nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali. Gli Operatori Comprensoriali, il GI, il GU e le IF interessate sottoscrivono il Documento M53 di Comprensorio con assunzione di responsabilità al rispetto degli orari ivi previsti.

Articolo 15

Livelli di qualità del servizio del Gestore Unico

1. Nell’atto di nomina di cui al precedente articolo si dovranno altresì prevedere gli obblighi di garanzia dei livelli di qualità del Servizio di Manovra prestato dal Gestore Unico nell’ambito del perimetro di cui all’Allegato I – Tabella I del presente Regolamento. In particolare, i livelli di qualità del servizio che il Gestore Unico dovrà garantire sono:

1) Per le operazioni funzionali all’introduzione del convoglio nel Terminal, a partire dalla consegna formale del materiale all’Operatore di Manovra.

L’avvio delle operazioni di manovra entro un tempo massimo di 15 minuti:

a) In caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;

b) In caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:

- 15 minuti nelle tracce orarie di punta;
- 30 minuti nelle fasce orarie medie;
- 60 minuti nelle fasce orarie di morbida.

2) Per le operazioni funzionali all’estrazione del convoglio dal Terminal e al successivo piazzamento in stazione:

L’avvio delle operazioni volte all’estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel prospetto M53 integrato.

3) Per le tracce programmate in gestione operativa, preventivamente concordate con il GU, tale ultimo si obbliga ad effettuare le operazioni di manovra entro un massimo di 90’ dall’arrivo del convoglio nella stazione di destinazione, ovvero dal termine delle operazioni di carico e messa a disposizione del Terminal (per le operazioni propedeutiche alla partenza).

2. La mancata ottemperanza ai suddetti obblighi comporterà per il Gestore Unico una corresponsione all’IF o altro soggetto destinatario del servizio, a titolo di penale, di una somma pari al 10% del corrispettivo relativo al Servizio di Manovra ferroviaria. Nessun addebito potrà essere imputato al Gestore Unico nel caso di ritardi in arrivo nella stazione di destinazione oltre le soglie sopra indicate, ovvero nell’estrazione del convoglio dal Terminal o qualora il Gestore Unico dimostri che

3. Il Gestore Unico, in ottemperanza a quanto indicato nella misura n. dell'Allegato A misura 12 alla Delibera n.130/2019 dell'ART, in data 11/04/2017 comunicherà a tutte le Imprese Ferroviarie, che operano nel Comprensorio di Novara Boschetto, lo schema del nuovo ReCoMaf e i livelli di servizio SLA.

4. Il Gestore Unico pubblica sul proprio sito web, con cadenza mensile, i tempi complessivi – e per singolo utente – di espletamento delle attività contemplate nei propri contratti con i soggetti destinatari del servizio.

Articolo 16 **Rinvio alle disposizioni vigenti**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dal codice civile applicabili per analogia o dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile in materia.

